

COMUNITA' MONTANA di VALLE TROMPIA  
(Provincia di Brescia)  
IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. Leonardo Sardini

---

Verbale n. 4/2020

**PARERE IN MERITO**  
**AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI- ESERCIZIO**  
**2019 - SOTTOPOSTO ALL'ATTENZIONE DELL'ORGANO ESECUTIVO AI SENSI**  
**DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011.**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI - DOTT. LEONARDO SARDINI

**TENUTO CONTO**

dell'art. 3, c. 4, del D.lgs 118/11 il quale stabilisce “*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*”

**PRESA IN CARICO**

La documentazione inerente la proposta di deliberazione dell'Organo esecutivo avente ad oggetto: “*Accertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011*”, con la quale si è provveduto:

- al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi determinando l'esigibilità degli accertamenti ed impegni o la loro definitiva cancellazione

	n.	importo
Residui attivi eliminati		2.405.449,06
Residui attivi mantenuti		9.835.784,43
Residui passivi eliminati		3.115.744,11
Residui passivi mantenuti		10.948.971,90

- Si precisa che dei residui passivi eliminati sono presenti € 2.509.455,35 al quale è stato applicato il principio della competenza finanziaria potenziata;

- Si precisa che dei residui attivi eliminati sono presenti € 2.271.012,39 al quale è stato applicato il principio della competenza finanziaria potenziata;
- 
- 
- ad approvare la determinazione del fondo pluriennale vincolato per un importo complessivo di € 238.442,96;

RILEVATO CHE l'attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi e determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato è stata effettuata dai Responsabili dei Servizi, che ne hanno rilasciato attestazione, conformemente ai vigenti principi contabili.

Il Revisore Unico:

PRESO ATTO CHE

il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, tra le altre disposizioni testualmente recita:

“... Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto”:

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Per quanto di sua competenza in merito:

alla proposta di deliberazione dell'Organo esecutivo avente ad oggetto: “*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.lgs. n. 118/2011* ed in particolare:

- sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscriversi in entrata;

Gardone Val Trompia, 6 aprile 2020

*Il Revisore Unico*  
*Dott. Leonardo Sgròdini*